

Def. 51/19

Reg. 10/20

Sent. 17/20

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri Avv. Camillo Tatozzi (Presidente), Cons. Roberto Bucchi (componente), Gen. Ugo Marchetti (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della segreteria del Tribunale Federale, dott. Valerio Brizzolari, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento del 19 giugno 2020, la Procura federale deferiva a questo Tribunale il licenziato Salvatore Gioacchino Canalella (licenza concorrente 376291) per violazione degli articoli 5, 7, 8.1 e 236 del Regolamento Sportivo Nazionale e chiedeva l'applicazione della sanzione della "sospensione delle licenze per un periodo di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla ripresa dell'attività sportiva, oltre l'ammenda di € 1.000,00"

La Procura avviava il procedimento a seguito dell'esposto del Presidente dell'ASD Scuderia Caltanissetta Corse il quale rappresentava che la suddetta associazione sportiva era stata convenuta dinanzi Giudice ordinario civile anziché al Collegio arbitrale in violazione dell'articolo 236 del R.S.N.

Invero, con atto di citazione del 20 novembre 2019, il Canalella aveva adito il Tribunale di Caltanissetta per il ristoro dei danni patrimoniali subiti in occasione del 16° rally di Caltanissetta organizzato dall'ASD in parola nei giorni 23 e 24 giugno 2018.

Il deferito produceva memoria difensiva in data 13 marzo 2020 con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Colombo e Fabrizio Tuzzeo a mezzo della quale chiedeva la archiviazione del procedimento disciplinare per il seguente duplice ordine di motivi: 1) mancata sottoscrizione della clausola compromissoria federale da parte della ASD Scuderia Caltanissetta Corse; 2) inapplicabilità della clausola compromissoria prevista dall'articolo 236 del RSN alle controversie extracontrattuali scaturenti da accordo negoziale.

All'udienza dibattimentale svoltasi in collegamento da remoto il giorno 13 ottobre 2020, partecipavano per il signor Canalella, gli avvocati Alessandro Avigliano e Fabrizio Tuzzeo i quali si riportavano alle argomentazioni svolte nella nuova memoria

prodotta in data 8 ottobre 2020 ed alle conclusioni ivi rassegnate; la Procura federale insisteva nell'accoglimento delle conclusioni indicate nell'atto di deferimento.

DIRITTO

Questo Tribunale ritiene sussistenti i profili di responsabilità disciplinare posti a base del deferimento.

Invero non coglie nel segno la tesi del Canalella per cui la ASD scuderia Caltanissetta Corse fosse priva del riconoscimento ai fini sportivi del CONI.

Risulta dalla stessa nota CE200720175030188PU a firma del Segretario Generale del CONI, allegata alla memoria difensiva dell'incolpato prodotta in data 8 10 2020, che l'iscrizione del sodalizio in parola al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche “risulta rinnovata per tutti gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al 31/12/2020 ad eccezione degli anni sportivi in scadenza al 31/12/2015, 31/12/2017 e 31/12/2018 per i quali non avendo l'ACI comunicato il rinnovo dell'affiliazione, l'iscrizione non si intende valida”.

Dunque, ad eccezione delle annualità sopra indicate, si apprende dalla suddetta nota del Segretario CONI che l'ASD Caltanissetta Corse è stata iscritta al registro in argomento anche nel 2019, anno in cui, segnatamente, il Canalella ha proposto il giudizio risarcitorio dinanzi al Giudice ordinario anziché all'organo arbitrale siccome prescritto dall'articolo 236 del RSN.

Peraltro, osserva questo Tribunale, la circostanza che negli anni sportivi 2015, 2017 e 2018, l'ACI abbia ommesso di comunicare al CONI il rinnovo dell'affiliazione alla federazione sportiva automobilistica, non esclude che l'ASD Caltanissetta Corse abbia comunque ritualmente presentato la relativa istanza così accettando la normativa dell'ordinamento federale e, per quel che rileva in questa sede, la clausola compromissoria.

Ed anche nella astratta ipotesi in cui volesse cristallizzarsi al 2014 l'ultimo anno di iscrizione al registro tenuto dal CONI e la conseguente rituale affiliazione dell'ASD Caltanissetta Corse alla federazione sportiva, quest'ultima non potrebbe considerarsi sottratta agli effetti della clausola compromissoria in argomento poiché l'articolo 178 del RSN prevede che lo status di licenziato si perda esclusivamente nel caso di mancato rinnovo per un quinquennio della licenza.

In altri termini, il sodalizio *de quo* sarebbe comunque tenuto al rispetto della normativa federale per tutto il periodo compreso tra l'anno 2015 ed il 2019.

È parimenti destituita di fondamento la tesi per cui l'obbligo degli affiliati e tesserati di deferire ad arbitri ogni controversia avente ad oggetto diritti patrimoniali, non ricomprenda le “controversie extracontrattuali scaturenti da un accordo negoziale”

L'articolo 236 del RSN, invero, elenca puntualmente al terzo comma le controversie sottratte alla giurisdizione c.d. domestica: “Non sono soggette ad arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via definitiva dagli Organi di giustizia sportiva della Federazione relative alla omologazione dei risultati sportivi o che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione da classifiche ovvero a sanzioni di natura pecuniaria o comportanti la sospensione delle licenze sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie.”.

Rientrano quindi nell'alveo delle questioni giuridiche rimesse alla cognizione dell'organo arbitrale tutte quelle espressamente indicate nella norma regolamentare in esame che al comma 2 stabilisce : “I licenziati si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie, aventi ad oggetto diritti patrimoniali disponibili, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo.”.

Dunque, considerata la natura disponibile del credito azionato dal Canalella, non vi sono ragioni valide per sostenere che le controversie riconducibili a titoli di responsabilità extracontrattuale siano escluse dalla previsione dell'articolo 236 RSN.

Rileva, inoltre, questo Tribunale che lo stesso incolpato inquadra al punto 1 dell'atto di citazione la *causa petendi* dell'azione come “responsabilità contrattuale” e solo in via subordinata come “responsabilità extracontrattuale *ex art. 2050 cc*” e responsabilità extracontrattuale *ex art 2043 ss cc*”.

Sicché non vi è dubbio che della controversia in esame debba occuparsi l'organo arbitrale indicato dall'articolo 236 del RSN.

In punto di fatto, anche al fine di una adeguata verifica dello status di buona fede dedotto dall'incolpato, osserva questo Tribunale che il Canalella si è determinato ad adire il Giudice ordinario sul presupposto, ritenuto di “primaria importanza”, della

omessa sottoscrizione per accettazione del RSN e della clausola compromissoria federale contenuta nella richiesta di affiliazione all'ACI della ASD Caltanissetta Corse.

È agevole, tuttavia, rilevare che la suddetta richiesta di affiliazione, siccome qualificata e riprodotta nella memoria difensiva dell'incolpato datata 13 marzo 2020, è nella realtà un “attestato provvisorio di licenza sportiva”.

Pertanto, ove fosse stato ispirato ai canoni di prudenza e lealtà, il Canalella avrebbe dovuto quantomeno verificare il contenuto della licenza definitiva rilasciata all'ASD Caltanissetta corse, prima di adire il giudice ordinario.

Da ultimo, sempre in ordine alla ponderazione del grado di responsabilità e dell'elemento psicologico, il Tribunale osserva che gli effetti dell'illecito disciplinare oggetto di contestazione permangono fino a quando è pendente la controversia promossa dinanzi al Tribunale di Caltanissetta.

Anche in ragione di quanto precede non si ravvisano i profili della buona fede dell'incolpato; né è possibile aderire alle richieste da questi formulate in via gradata.

In definitiva le condotte assunte dal licenziato Canalella integrano la violazione dei precetti enunciati dagli articoli 5,7,8,1 e 236 del RSN e giustificano l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nella misura indicata dalla Procura Federale.

P.T.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Salvatore Gioacchino Canalella (lic. conc/cond n.376291) responsabile delle violazioni a lui ascritte e gli applica le sanzioni della sospensione della licenza per giorni novanta e dell'ammenda di euro 1.000,00.

13/10/2020

IL PRESIDENTE

Pres. Avv. Camillo Tatozzi

IL RELATORE

Avv. Giuseppe Violante